



# COMUNE DI COMITINI

*Terra dello Zolfo e delle Zolfare*  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



*Città del Tricolore*

COPIA

## ***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 40<br/>DI REG.<br/>ANNO<br/>2022<br/>OGGETTO:</b> | <b>RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT.E), DEL D. LGS.267/2000 NEI CONFRONTI DELL'AVV. ALESSANDRO FINAZZO DEL FORO DI PALERMO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 14/2011 (RICORSO TAR SICILIA-SEDE PALERMO, SEZIONE II – N. 534/2011 SIG.RA LOREDANA NOBILE V/S COMUNE DI COMITINI)</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 19:00, nel Comune di Comitini e nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale a seguito di regolare invito del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 13/08/1992, n° 7 si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

|                             | <b>PRESENTI</b> | <b>ASSENTI</b> |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| NOTO ALEXANDRO              | <b>P</b>        |                |
| DI NOLFO ELENA              | <b>P</b>        |                |
| VALENTI GERLANDO            | <b>P</b>        |                |
| LA IACONA SILVESTRE         | <b>P</b>        |                |
| HADI ALIA                   |                 | <b>A</b>       |
| SALDI' CARMELINA M. VALERIA | <b>P</b>        |                |
| SALAMONE FRANCESCA          | <b>P</b>        |                |
| GARLISI CLELIA              |                 | <b>A</b>       |
| BALDI GAIA                  | <b>P</b>        |                |
| LORENZANO ALEANDRO          | <b>P</b>        |                |

Sono presenti inoltre il Sindaco Sig. Luigi Nigrelli, la Vice Sindaco Sig.ra Teresa Delisi, il Responsabile di P.O. Sig. Salvatore Parella e il Responsabile di P.O. Ing. Giovanni Gentiluomo.

Assume la presidenza del Consiglio la D.ssa Salamone Francesca la quale verificata la legalità dell'adunanza, con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida, sottopone all'esame del Consiglio la proposta n. 46 del 24/11/2022 a firma del Responsabile del Settore I Dott. Salvatore Parella, avente ad oggetto *"Riconoscimento di Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. e), del D. Lgs 267/2000 nei confronti dell'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. n. 14/2011 (Ricorso TAR Sicilia – sede Palermo, Sezione II – N. 534/2011 Sig.ra Loredana Nobile v/s Comune di Comitini)"* iscritta al quarto punto dell'O.d.G. dandone lettura.

Alle ore 19:15 entra in aula la Consigliera Di Nolfo. Presenti n. 8 Consiglieri su n. 10 assegnati

Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente mette ai voti la proposta per alzata di mano.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA ED ESAMINATA** l'allegata proposta n. 46 del 24/11/2022 a firma del Responsabile del Settore I Dott. Salvatore Parella, avente ad oggetto *"Riconoscimento di Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. e), del D. Lgs 267/2000 nei confronti dell'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. n. 14/2011 (Ricorso TAR Sicilia – sede Palermo, Sezione II – N. 534/2011 Sig.ra Loredana Nobile v/s Comune di Comitini)"* iscritta al quarto punto dell'O.d.G.

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I sulla regolarità tecnica allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore II, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti n. 33, prot. n. 7957 del 06/12/2022;

**DATO ATTO** che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati.

**VISTA** la legge n. 142/90 come recepita dalla legge regionale n. 48/91;

**VISTO** l'O.R.E.E.LL;

**VISTO** il TUEL;

**VISTO** lo Statuto Comunale

Con n. 6 voti favorevoli, n.1 contrari (Lorenzano), n.1 astenuti (Baldi), espressi in forma palese

## DELIBERA

**APPROVARE** la proposta n. 46 del 24/11/2022 a firma del Responsabile del Settore I Dott. Salvatore Parella, avente ad oggetto *"Riconoscimento di Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. e), del D. Lgs 267/2000 nei confronti dell'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. n. 14/2011 (Ricorso TAR Sicilia – sede Palermo, Sezione II – N. 534/2011 Sig.ra Loredana Nobile v/s Comune di Comitini)"*; iscritta al quarto punto dell'O.d.G.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del Presidente;

- Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con n. 6 voti favorevoli, n.1 contrari (Lorenzano), n.1 astenuti (Baldi), espressi in forma palese

## **DELIBERA**

Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



# COMUNE DI COMITINI

*Terra dello Zolfo e delle Zolfare*

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



*Città del Tricolore*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. h6 del 26-11-2022

Redatta su iniziativa:  DEL SINDACO  D'UFFICIO

**OGGETTO:** Riconoscimento di Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e), del D.Lgs 267/2000 nei confronti dell'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. n. 14/2011 (Ricorso TAR Sicilia - sede Palermo, Sezione II - n. 534/2011 Sig.ra Loredana Nobile v/s Comune di Comitini).

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

### PREMESSO:

- che la Sig.ra Nobile Loredana ha presentato ricorso al TAR Sicilia - Sezione di Palermo - avverso il provvedimento prot. 7894 del 31/12/2010 emesso dall'Ufficio Tecnico Comunale e relativo al rigetto di una richiesta di concessione edilizia;
- che il ricorso della Sig.ra Nobile Loredana, a firma del suo legale di fiducia Avv. Ester Daina del Foro di Palermo ed annotato dal TAR al R.G. n. 534/2011, è stato notificato in atti del Comune al prot. n. 1307 del 01/03/2011;
- che, al riguardo, l'Ente, previa deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 15/03/2011, si costituiva in giudizio conferendo incarico allo Studio legale dell'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo ed impegnando la sola somma di € 300,00;
- che, seppur l'Ente è risultato vittorioso nel giudizio (essendo state accolte le eccezioni del legale dell'Ente a tal punto che il ricorso è stato respinto) il TAR ha tuttavia compensato tra le parti, interamente, le spese di giudizio;

**RISCONTRATO** che con nota del 27/06/2013 l'Avv. Alessandro Finazzo ha trasmesso il prospetto di parcella per "attività di rappresentanza e difesa del Comune di Comitini, resistente nel giudizio innanzi al TAR Sicilia sede di Palermo, Sez. II, incoato dalla Sig.ra Nobile Loredana";

**DATO ATTO** che, a seguito di mail di sollecito 01/12/2021, trasmessa dall'Avv. Finazzo è emersa la sussistenza del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, derivante da servizio legale per come sopra rappresentato;

**RISCONTRATO** il prospetto di parcella di che trattasi che risulta essere pari complessivamente ad € 10.277,28 comprensiva di spese generali, IVA e CPA;

**RISCONTRATO** che le risorse impegnate con la deliberazione di G.M. n. 14 del 15/03/2011 non erano mai state integrate e che comunque anche l'impegno di € 300,00 non risulta più nelle scritture contabili in quanto cancellato dall'elenco residui;

**CONSIDERATO** che a seguito di intercorsi rapporti anche per le vie brevi (nota in atti prot. 5986 del 16/09/2022) con pec del 23/11/2022 l'Avv. Alessandro Finazzo si è reso disponibile ad accettare il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione ed entro l'esercizio corrente senza pretesa alcuna di interessi di mora;

**RISCONTRATA** la pec del 23/11/2022, in atti prot. 7657 del 23/11/2022, con la quale l'Avv. Alessandro Finazzo ribadisce accettare le condizione di pagamento per come rappresentate dall'Ente con nota prot. 5986 del 16/09/2022, previo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale

**ATTESO:**

- che il D.Lgs 267 del 18.08.2000, definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni, mediante la previsione normativa di cui all'articolo 191, in base al quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste, l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del servizio economico-finanziario;

- che l'articolo 193 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che almeno una volta entro il 31 luglio, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, il consiglio comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194;

- che l'articolo 194 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 stabilisce che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a)sentenze esecutive;

- b)copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**CONSIDERATO:**

- che il debito fuori bilancio rappresenta un obbligazione verso terzi per pagamento in una determinata somma in denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione, è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;

- che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti.

**PRECISATO:**

- che in considerazione delle possibili casistiche tipizzate dalla norma, il debito di cui trattasi è riconducibile alla lett. e) e pertanto è possibile procedere al suo riconoscimento;

- il debito è quantificato in € 10.277,28 come da prospetto di parcella allegata;

**RILEVATO:**

- che i debiti sopra determinati concretizzano pertanto i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità in quanto ne viene determinato l'esatto ammontare;

- che il debito quantificato non comporta l'applicazione di interessi o altri oneri non riconoscibili;

**RITENUTO** alla luce di quanto stabilito dal punto e) dell'art. 194 del D.Lgs n.267/2000, di poter riconoscere il sopracitato debito quale legittimo debito fuori bilancio, essendo derivante da servizio legale espletato;

**VISTO** l'art. 23 della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 162/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti.

**VISTI:**

- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- la Legge n. 142/90 e s.m.i. ;
- l'O.R.E.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;

*Per tutto quanto sopra premesso e specificato,*

### PROPONE

**RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 10.277,28 nei confronti dell'Avv. Alessandro Finazzo, del Foro di Palermo, per le prestazioni professionali resi dal medesimo in rappresentanza e difesa del Comune di Comitini, resistente nel giudizio innanzi al TAR Sicilia sede di Palermo, Sez. II, incoato da Nobile Loredana;

**PRENOTARE** la somma di euro 10.277,28 a valere sul competente capitolo di bilancio di previsione 2022/2024, al capitolo 2170, annualità 2022;

**DEMANDARE**, al Responsabile del Settore I, l'adozione degli opportuni atti gestionali di impegno e liquidazione delle somme spettanti a favore dell'Avv. Alessandro Finazzo;

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Sicilia ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002, n. 289.



Il Responsabile del Settore I  
Dott. Salvatore Parella

| Il Sindaco        | Il Responsabile del procedimento | Il Responsabile Settore |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| .....             | -----                            | .....                   |
| Comitini,li _____ | Comitini,li _____                | Comitini,li _____       |

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

**Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:**

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVORABILE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Comitini,li 26-11-2022

Il Responsabile del Settore I  
Dott. Salvatore Parello


**Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,**

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista l'istruttoria si esprime parere FAVORABILE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Preso nota PARERATO IL PRECORSO 15/11/2022 E 10.271,28

Comitini,li 28-11-2022



**Relazione istruttoria relativa alla delibera di consiglio avente ad oggetto "Riconoscimento di Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e), del D.Lgs 267/2000 nei confronti dell'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. n. 13/2014 (Ricorso TAR Sicilia - sede Palermo, sez. II - n. 534/2011 Sig.ra Loredana Nobile v/s Comune di Comitini)"**

Riscontrati gli atti in possesso dell'ufficio, si relaziona, di seguito, circa le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito fuori bilancio vantato dall'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale affidato con deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 15/03/2011.

Con provvedimento prot. 7894 del 31/12/2010, l'Ufficio Tecnico Comunale rigettava una richiesta di concessione edilizia presentata dalla Sig.ra Nobile Loredana, che per tutelare i propri interessi affidava incarico a proprio legale di fiducia Avv. Ester Daina per mezzo del quale inoltrava, avverso tale provvedimento, ricorso al TAR Sicilia - Sezione di Palermo - R.G. n. 534/2011, notificato in atti del Comune al prot. n. 1307 del 01/03/2011.

Al riguardo l'Ente, previa deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 15/03/2011, si costituiva in giudizio conferendo incarico allo Studio legale dell'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo ed impegnando la sola somma di € 300,00.

Il TAR Sicilia sede di Palermo Sez. II, in merito, si pronunciava con sentenza n. 1957/2012, depositata in data 08/10/2012, respingendo il ricorso della Sig.ra Nobile Loredana e compensando tra le parti, interamente, le spese di giudizio.

Con nota del 27/06/2013 l'Avv. Alessandro Finazzo ha trasmesso il prospetto di parcella per "attività di rappresentanza e difesa del Comune di Comitini, resistente nel giudizio innanzi al CGA per la Regione Siciliana, incoato dalla Sig.ra Nobile Loredana" di complessive € 10.277,28.

A seguito di mail di sollecito del 01/12/2021, trasmessa dall'Avv. Finazzo, è emersa la sussistenza del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, derivante da servizio legale per come sopra rappresentato e come da relativo prospetto di parcella che risulta essere pari complessivamente ad € 10.277,28 comprensiva di spese generali, IVA e CPA.

Verificati gli atti d'ufficio è emersa la sussistenza del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, in quanto le risorse impegnate con la deliberazione di G.M. n. 14 del 15/03/2011 non erano mai state impinguate fino alla concorrenza della parcella pro forma già in atti dell'Ente dal 27/06/2013.


Dalla mail di sollecito del 01/12/2021 ed a seguito di intercorsi rapporti anche per le vie brevi (nota dell'Ente in atti prot. 5986 del 16/09/2022 e pec del professionista in atti prot. 7657 del 23/11/2022) l'Avv. Alessandro Finazzo si è reso disponibile ad accettare il pagamento della parcella pari a complessive € 10.277,28 comprensiva di spese generali, IVA e CPA, tale e quale e senza pretesa alcuna di interessi di mora, fermo restando che il soddisfo avvenga entro l'esercizio corrente.

Infine, si da atto che le competenze professionali, di cui alla richiamata superiore parcella, sono state computate con i valori medi del tariffario professionale vigente alla data del pronunciamento da parte del TAR, Altresì, non riconoscere le competenze al professionista sarebbe incauto stante che un eventuale decreto ingiuntivo porterebbe l'Ente a subire ulteriori spese (sia in termini di altro giudizio che di interessi legali e di mora) e considerato il fatto che il servizio legale è stato a suo tempo effettivamente prestato e ad oggi verrebbe riconosciuto senza l'applicazione di interessi o altri oneri.

Comitini, 24/11/2022

Il Responsabile del Settore I  
Dott. Salvatore Parella





Prospetto parcella ricorso al TAR n. 534/2011 tra Nobile Loredana c. /Comune di Comitini - TAR Palermo (I° grado)

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile- Amministrativo

**Art. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012**

---

Competenza: **T.A.R.**

Valore della Causa: **indeterminato / indeterminabile**

| <b>Fase</b>                    | <b>Compenso</b> |
|--------------------------------|-----------------|
| Fase di studio                 | € 1.440,00      |
| Fase introduttiva              | € 720,00        |
| Fase istruttoria               | € 1.440,00      |
|                                | € 1.800,00      |
| Fase decisoria cautelare       | € 1.800,00      |
| Fase decisoria merito          |                 |
| Compenso tabellare ex art. 11: | € 7.200,00      |

#### **PROSPETTO FINALE**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Compenso tabellare ex art. 11                 | € 7.200,00         |
| Spese generali 12,5%                          | € 900,00           |
| Cassa Avvocati ( 4% )                         | € 324,00           |
| <i>Totale imponibile</i>                      | € 8.424,00         |
| IVA 22% su Imponibile                         | € 1.853,28         |
| <b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>        | <b>€ 10.277,28</b> |
| A dedurre ritenuta d'acconto 20% sul compenso | € 1.620,00         |
| <b>Totale documento</b>                       | <b>€ 8.657,28</b>  |

Da "ALESSANDROFINAZZOAVVOCATO" <avvocatoalessandrofinazzo@legalmail.it>

A "info@pec.comune.comitini.ag.it" <info@pec.comune.comitini.ag.it>

Data mercoledì 23 novembre 2022 - 11:27

**RE: Incarichi legali del Comune di Comitini. Definizione liquidazioni parcelle**

Al Segretario Comunale


Al Responsabile del Servizio Finanziario

e p.c. Al Sig. Sindaco

Si riscontra la Vs prot 5986 del 16.09.2022, di pari oggetto, pervenuta stesso mezzo il 19 settembre u.s., significando di accettare la suddetta proposta a e non avere più nulla a pretendere solo dal momento dell'avvenuto incasso di tutte le somme in essa indicate.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti

COMUNE DI COMITINI  
Arrivato il 23-11-2022  
Prot. N. 77657



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2011, proposto da:

Loredana Nobile, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Daina, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;

*contro*

Comune di Comitini in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota n. prot. 7894 del 31.12.2010 del Comune di Comitini Ufficio Tecnico con la quale è stata rigettata la richiesta di concessione edilizia presentata dalla ricorrente;
- nonchè degli artt. 60 e 61 del RE del PRG vigente e dell'art. 19 delle NTA ove intesi nel senso fatto proprio dal dirigente tecnico del Comune di Comitini;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Comitini in persona del Sindaco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il Referendario dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Rilevato che, allo stato, non appare ravvisabile il pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in mancanza di ingiunzione di demolizione e non essendo stato dedotta nè dimostrata la sussistenza di alcuna delle circostanze legittimanti la cessazione anticipata della locazione in corso, nè l'avvio di un procedimento di sfratto nei confronti della ricorrente, tale da rendere concreta ed attuale l'esigenza abitativa affermata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Francesca Aprile, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Loredana Nobile, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Daina, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, 5;

*contro*

Comune di Comitini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso principale:

- della nota n. prot. 7894 del 31.12.2010 del Comune di Comitini con la quale è stata rigettata la richiesta di concessione edilizia presentata dalla ricorrente;
- degli artt. 60 e 61 del RE del PRG vigente e dell'art. 19 delle NTA;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della relazione istruttoria n° 1293 del 1 marzo 2011;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del parere della Commissione edilizia comunale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Comitini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha adito questo Tribunale per domandare l'annullamento del provvedimento con cui il Comune intimato ha respinto l'istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un piano sottotetto da adibire a civile abitazione e la trasformazione del magazzino seminterrato ad autorimessa.

Per resistere al ricorso, si è costituito il Comune intimato, che, con memorie difensive depositate in atti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2011, sentiti i difensori presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo del ricorso principale e con i secondi motivi aggiunti, si lamenta illegittimità dell'impugnato diniego, per violazione dell'art. 28 del regolamento edilizio del Comune di Comitini, perché, a detta della ricorrente, il provvedimento sarebbe stato adottato in mancanza del previo parere della Commissione edilizia comunale.

Il motivo non può essere accolto.

L'amministrazione intimata, con memoria difensiva depositata in vista dell'udienza, ha chiesto il rigetto della dogianza, per il principio di cui all'art. 21-*octies* della legge n° 241/1990, atteso che l'impugnato diniego non poteva avere contenuto diverso, alla stregua degli artt. 60 e 61 del Regolamento edilizio del Comune di Comitini.

Osserva il Collegio che, anche a voler prescindere dall'efficacia "sanante" da annettere vuoi alla natura vincolata dell'atto, vuoi all'emanazione, sia pur tardiva, del parere della Commissione edilizia comunale, è dirimente l'obbligo di cui all'art. 2 della legge n° 241/1990, in virtù del quale la mancata o tardiva emanazione del parere obbligatorio non può comportare un arresto procedimentale, essendo l'amministrazione procedente tenuta all'adozione del provvedimento finale entro il termine di conclusione del procedimento.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 60 e 61 del regolamento edilizio del Comune di Comitini, ed eccesso di potere per travisamento.

Il motivo è infondato.

Dev'essere premesso che il P.R.G. del Comune intimato, nella zona B1 in cui insiste l'immobile, consente l'edificazione fino a due piani fuori terra.

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento edilizio comunale, "*per numero dei piani si intende il numero dei piani abitabili fuori terra*".

E' incontestato, negli scritti difensivi delle parti, che il magazzino di cui si controverte sia posto oltre la quota della strada.

Con l'impugnato diniego, pertanto, l'amministrazione ha doverosamente attuato le previsioni urbanistiche vigenti.

Quanto agli artt. 60 e 61 del regolamento edilizio, al di là della dichiarazione di impugnazione, alcuna dogianza è articolata avverso le suddette previsioni.

Per tale ragione, il ricorso principale e per motivi aggiunti non può essere accolto, perché infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Primo Referendario

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



COMUNE DI COMITINI  
Arrivato il 06/12/2022  
prot. N. 7957

## COMUNE DI COMITINI

**Libero Consorzio comunale di Agrigento  
Il Revisore Unico dei Conti**

---

Verbale N. 33 del 05/12/2022

**Parere su Proposta di Deliberazione del C.C. N. 46 del 24.11.2022 avente per oggetto:**  
**“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 267/2000, nei confronti dell’Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. N. 14/2011 (Ricorso TAR Sicilia n. 534/2011 – Sig.ra Loredana Nobile v/s comune di Comitini.”**

### Premesso

Che in data 28.11.2022 il Comune di Comitini, con richiesta trasmessa a questo Ufficio mezzo Pec, chiedeva parere sulla proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 267/2000, nei confronti dell’Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. N. 14/2011 (Ricorso TAR Sicilia n. 534/2011 – Sig.ra Loredana Nobile v/s comune di Comitini.”

- Che con la Pec sopra citata, sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:  
Proposta di Deliberazione, avente per oggetto:  
“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 267/2000, nei confronti dell’Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. N. 14/2011.” per complessivi €. 10.277,28
  
- a) Prospetto parcella ricorso al Tar N. 534/2011, tra Nobile Loredana c/ comune di Comitini, redatto dall’Avv. Finazzo;
- b) Ordinanza N. 00242/2011 REG. PROV. CAU. Da parte del TAR Sicilia sul ricorso n. reg. generale 534/2011;

- c) Nota tramite mail prot. 5981 del 16/09/2022 con cui Avv. Finazzo comunica disponibilità ad accettare pagamento della sua Fattura N. 10/2014 in 2 rate;
- d) Pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciato in data 24.11.2022 dal Responsabile del I<sup>o</sup> Settore Salvatore Parelio, e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato in data 18/03/2022, dal Responsabile Ufficio di Ragioneria del comune di Comitini Rag. Maria Assunta Grado;

#### Visto

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che prevede per gli Enti Locali il riconoscimento, con deliberazione consiliare, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) Sentenze esecutive;
  - b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stata rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

#### Preso Atto

- del contenuto della proposta di delibera, ed in particolare del prospetto di parcella presentato dall'Avv. Finazzo per attività di rappresentanza e difesa del comune di Comitini, resistente nel giudizio innanzi al TAR Sicilia sede di Palermo, Sez. II, ricorso sig.ra Nobile Loredana.
- che il finanziamento del debito fuori bilancio avviene mediante:
  - previsione della somma da pagare stanziata nel relativo capitolo di spesa, 2170 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 per €. 10.277,28;

#### Considerato

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile e copertura finanziaria;

#### Esprime

parere favorevole al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, 1° comma lettera e) del d.lgs n.26/2000, del debito fuori bilancio di cui alla Proposta di Deliberazione: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 267/2000, nei confronti dell'Avv. Alessandro Finazzo del Foro di Palermo per incarico legale di cui alla deliberazione di G.M. N. 14/2011 (Ricorso TAR Sicilia n. 534/2011 – Sig.ra Loredana Nobile v/s comune di Comitini.”

**Ricorda che**

ai sensi degli artt. 193, comma 2, e 227 del D.lgs 267/2000, le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere allegate al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002.

**Il Revisore Unico dei Conti**

Dott. Sergio Speranza  
(firmato digitalmente)



IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Dott. Alejandro Noto

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Francesca Salamone

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Michele Giuffrida

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Affissa all'albo pretorio il* \_\_\_\_\_

**IL MESSO C/LE** \_\_\_\_\_ **IL SEGRETARIO C/LE** \_\_\_\_\_

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_\_

**IL MESSO C/LE** \_\_\_\_\_ **IL SEGRETARIO C/LE** \_\_\_\_\_

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuno.

Dalla residenza Municipale,li \_\_\_\_\_

**IL MESSO C/LE** \_\_\_\_\_ **IL SEGRETARIO C/LE** \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44

**IL SEGRETARIO C/LE** \_\_\_\_\_